

DAL 10 NOVEMBRE 2023 È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING, CHE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE NORMATIVA

Il nuovo Regolamento, adottato in attuazione della Direttiva europea 2020/1503 e del TUF-Testo Unico Finanza articoli 4-*sexies* e 100-*ter*, consente agli operatori del settore crowdfunding di muoversi in un quadro normativo comune in tutta Europa, allo scopo di favorire la creazione di un mercato unico e tutelare maggiormente gli investitori dello stesso settore della raccolta *online* di capitali, e sostituisce la normativa nazionale precedentemente applicata. Prima del nuovo Regolamento, infatti, il crowdfunding era disciplinato in Italia a livello nazionale.

Alcuni operatori italiani (circa una decina finora) hanno già ottenuto la necessaria autorizzazione da Banca Italia e da Consob, ciascuna per i profili di vigilanza di rispettiva competenza, ad operare con le loro piattaforme, che sono tecnologiche (*online*), e possono quindi raccogliere gli investimenti sul mercato del crowdfunding in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento.

Le società che gestiscono le piattaforme autorizzate in Italia potranno richiedere un «passaporto europeo» per operare anche in uno o più Paesi della UE. L'autorizzazione, per una società che gestisce una piattaforma italiana e che intenda operare anche in un altro Paese europeo, deve essere specificamente ottenuta con riferimento a ciascun Paese.

Sono inoltre stabilite alcune disposizioni che cambiano il quadro regolamentare sotto i seguenti aspetti:

- la raccolta massima è consentita fino a euro 5 milioni complessivi per ciascuna *start-up*;
- gli operatori di crowdfunding sono tenuti a rispettare, nella comunicazione e nella proposta di adesione all'investimento, criteri di maggior chiarezza e trasparenza, per la protezione degli investitori;
- gli investitori vengono classificati come *sofisticati* o *non sofisticati* (quelli non professionali): a questi ultimi si applicano tutele specifiche, tra le quali il diritto di ripensamento per quattro giorni, che comporta la facoltà di una sorta di recesso da ciascun investimento sottoscritto, senza penalità;
- per tutti gli investitori sono previsti, prima di poter accedere operativamente alla piattaforma e quindi effettuare l'investimento, un test d'ingresso (costituito da un questionario che consenta all'operatore di valutare la comprensione del rischio da parte del potenziale investitore, l'esperienza, la situazione finanziaria e il *target* dell'investimento) e una simulazione della capacità di sostenere le perdite.